Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 ottobre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Ampliamento della zona di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » e « Albana di Romagna » . . . . . . Pag. 6274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Modifiche e integrazioni all'art. 11 del disciplinare di produzione del vino « Chianti » . . . . Pag. 6274

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Arona . . . . Pag. 6275

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano . . . . Pag. 6276

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.

Modalità per la presentazione delle domande per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1969 . . . . Pag. 6276

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . Pag. 6278

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano regolatore generale di Vicenza . . . . Pag. 6278

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 6278

Ministero del tesoro: Revoca di accreditamento di agente di cambio per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Genova . . . . . . Pag. 6278

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6278

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 6279

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6279

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 232/67, n. 330/67, n. 635/67, n. 919/67, n. 1001/67, n. 1051/67, n. 222/68, n. 426/68, n. 566/68 e 628/68 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi . . . . . Pag. 6280

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Puglia quali sedi di prima assegnazione . . Pag. 6290

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venticinque posti di ragioniere di 3ª classe o segretario di 3ª classe in prova nella categoria di concetto Pag. 6295

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva . Pag. 6295

Ministero del tesoro: Commissione esaminatrice del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato . Pag. 6295

Ministero della sanità: Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa . . . Pag. 6295

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . . Pag. 6296

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale . . . . Pag. 6296

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per la matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie . . . . Pag. 6296

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . . Pag. 6296

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Ampliamento della zona di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » e « Albana di Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti 9 luglio 1967 e 21 luglio 1967, con i quali sono state, rispettivamente, riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini « Sangiovese di Romagna » e « Albana di Romagna » ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata in data 24 ottobre 1967 dal consorzio interprovinciale cooperative agricole A.C.L.I. di Bologna, intesa ad ottenere l'inclusione del comune di Castel Guelfo (Bologna) nella zona di vinificazione dei vini « Sangiovese di Romagna » e « Albana di Romagna »;

Considerato che le operazioni di vinificazione per la produzione dei detti vini, secondo gli usi tradizionali, vengono effettuate anche nel comune di Castel Guelfo (Bologna);

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità di provvedere all'inclusione del territorio del comune di Castel Guelfo nelle zone di vinificazione previste per detti vini;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini « Sangiovese di Romagna » ed « Albana di Romagna » è consentita anche nel territorio del comune di Castel Guelfo (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 251

(9173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Modifiche e integrazioni all'art. 11 del disciplinare di produzione del vino « Chianti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Chianti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 11 del detto disciplinare, con il quale l'uso della specificazione « classico » in ag-

giunta alla denominazione di origine controllata « Chianti » è riservato, in via esclusiva, al vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nella zona del Chianti classico delimitato con decreto ministeriale 31 luglio 1932;

Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 1967 dal consorzio vino Chianti classico, intesa ad ottenere che le uve prodotte nel territorio di produzione del Chianti classico, possano essere vinificate anche in cantine poste nelle immediate vicinanze e di pertinenza di aziende agricole produttrici di vino « Chianti classico »;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

All'art. 11 del disciplinare di produzione del vino « Chianti », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione « Chianti classico », che le uve prodotte nel territorio di produzione del Chianti classico possano essere vinificate in cantine situate al di fuori del territorio medesimo, ma nelle sue immediate vicinanze, a condizione:

1) che dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti;

3) che trattasi di cantine già esistenti alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 252

(9174)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Arona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 4 settembre 1967, ha proposto di ampliare il vincolo paesistico già imposto ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata con decreto ministeriale 28 febbraio 1953 e 28 aprile 1959 sulla zona intorno alla Rocca Borromea sita a nord del comune di Arona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di notevole valore paesistico e perchè, oltre a formare un pittoresco insieme di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del sottostante lago e dell'opposta sponda e sul quale l'opera della natura si fonde armonicamente con quella dell'uomo;

Decreta:

La zona intorno alla Rocca Borromea sita a nord del comune di Arona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, comprendente parte delle zone precedentemente vincolate, è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada statale n. 33 in corrispondenza del confine con il comune di Meina, risale tale linea di confine e il torrente Cravera verso ovest e nord-ovest sino alla delimitazione del mappale n. 1 del foglio VII del comune di Arona; costeggia detto mappale in direzione sud, proseguendo lungo la linea di confine dei mappali 2 e 3 del foglio VII citato sino alla strada comunale Arona-Dagnente, prosegue in direzione sud lungo tale strada da cui si stacca per seguire la linea che definisce la zona di rispetto intorno alla statua di S. Carlo prevista dal piano regolatore; prosegue secondo la linea indicata sulla stessa planimetria comprendendo il piazzale sino all'innesto con la nuova strada di penetrazione che segue inglobando la zona verde circostante la cappella ivi esistente, raccordandosi alla strada vicinale da Arona ad Oleggio Castello; segue, verso sud, il percorso di tale strada, poi via dei Partigiani, fino allo sbocco sulla via Cantoni; segue tale via in direzione est fino a raccordarsi con la strada statale n. 33 che percorre in direzione del comune di Meina, fino a saldarsi al punto di partenza in corrispondenza del torrente Cravera e della linea di confine tra i comuni di Arona e di Meina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Arona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblica-

zione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Estratto del verbale del 4 *settembre* 1967
2° *argomento all'ordine del giorno*

ARONA: Ampliamento del vincolo paesistico sulla zona a nord di Arona intorno alla Rocca Borromea.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Novara delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona definita dal seguente perimetro comprendente parte delle zone precedentemente vincolate con decreto ministeriale 28 aprile 1959, e decreto ministeriale 28 febbraio 1953:

partendo dalla strada statale n. 33 in corrispondenza del confine con il comune di Meina, risale tale linea di confine e il torrente Cravera verso ovest e nord-ovest sino alla delimitazione del mappale n. 1 del foglio VII del comune di Arona; costeggia detto mappale in direzione sud, proseguendo lungo la linea di confine dei mappali 2 e 3 del foglio VII citato sino alla strada comunale Arona-Dagnente, prosegue in direzione sud lungo tale strada da cui si stacca per seguire la linea indicata nell'unita planimetria che definisce la zona di rispetto intorno alla statua di S. Carlo prevista dal piano regolatore; prosegue secondo la linea indicata nella stessa planimetria comprendendo il piazzale sino all'innesto con la nuova strada di penetrazione che segue inglobando la zona verde circostante la cappella ivi esistente, raccordandosi alla strada vicinale da Arona ad Oleggio Castello; segue, verso sud, il percorso di tale strada, poi via dei Partigiani, fino allo sbocco sulla via Cantoni; segue tale via in direzione est fino a raccordarsi con la strada statale n. 33 che percorre in direzione del comune di Meina, fino a saldarsi al punto di partenza in corrispondenza del torrente Cravera e della linea di confine tra i comuni di Arona e di Meina.

(*Omissis*).

(9094)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite dai contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 22 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.

Modalità per la presentazione delle domande per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645;

Ravvisata la necessità di stabilire le modalità per la presentazione delle domande da parte dei produttori aventi diritto alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1969;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'integrazione di prezzo del grano duro, i produttori debbono presentare, entro il 31 ottobre 1969, domanda in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è stato prodotto il grano.

Le domande, redatte sulla base del modello allegato al presente decreto, debbono comunque contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) ubicazione del fondo in cui è stato prodotto il grano duro (comune, località, denominazione e proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nella annata agraria 1968-69;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 26 febbraio 1969;

6) data e luogo (comune e località) in cui è stata effettuata la trebbiatura;

7) generalità del trebbiatore;

8) quantità e varietà (Cappelli ed assimilabili - Grifoni - Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia) del grano duro prodotto nell'azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

9) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è chiesta l'integrazione di prezzo, con dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'Organismo d'intervento;

10) destinazione del grano duro per il quale viene richiesta l'integrazione, alla data di presentazione della domanda (magazzini di deposito; generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; ente al quale il prodotto è stato conferito per l'ammasso volontario).

Art. 2.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare una unica domanda di integrazione di prezzo per tutti i quantitativi prodotti nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, con riferimento alla denuncia di semina, per la parte di propria spettanza.

La domanda di integrazione presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola anche per le quote degli altri partecipanti, deve essere dagli stessi sottoscritta.

Art. 3.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 1 del presente decreto debbono risultare da certificato di nascita che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande di integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

Modello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1969.

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1969

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di . . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . , via . . . . n. . ., produttore di grano duro, in qualità di (2) . . . . . dell'azienda agricola denominata . . . . . sita in agro di . . . . località . . di proprietà (3) . . . . . in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) . . . . . in data . . . . come da ricevuta n. . . . . ., dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grano duro nel 1969:

— quintali . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . . . .
— quintali . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . . . .
— quintali . . . . di varietà (5) . . . . su ettari . . . .

Totale quintali . . . . . . Totale ettari . . . . . .

La trebbiatura è stata effettuata in . . . . (6) nei giorni . . . . da . . . . (7).

Il grano duro prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Per q.li
....				
....				
....				

Ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a L. 2.172,50 per q.le) gli venga corrisposta per quintali . . . . (8) di cui quintali . . . . di sua spettanza e quintali . . . . . . di spettanza dei seguenti compartecipanti . . . . (9).

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grano duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'Organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

— quintali . . . . . in magazzini siti in . . . . . (precisare l'ubicazione);

— quintali . . . . . ceduti ai seguenti acquirenti (10) . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di nascita (oppure: fa riserva di presentare il proprio certificato di nascita) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. . . . lì 1969

Firma del richiedente

. . . .

Firma dei compartecipanti (11) . . . .

(1) Indicare cognome e nome del richiedente.

(2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore; proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo; mezzadro; colono; affittuario; ecc.

(3) Specificare « del dichiarante » oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.

(4) Indicare cognome e nome del conduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.

(5) Specificare se trattasi di varietà « Cappelli o assimilabili », « Grifoni », « Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia ».

(6) Indicare comune e località.

(7) Indicare le generalità del trebbiatore.

(8) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.

(9) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.

(10) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'Organismo d'intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.

(11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura « firma del richiedente ».

N.B. — Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e alla sua ripartizione tra i diversi compartecipanti, indicando solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.

(9330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Zambusi Angelo, esercente in Cittadella, distretto notarile di Padova, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 12 novembre 1969.

(9176)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Vicenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1969, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 281, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Vicenza per le aree a sud-est dell'attuale zona industriale e per i raccordi autostradali.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(8954)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1969, registro n. 73, foglio n. 310, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cricrì Filiberto in data 5 luglio 1964 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole di avviamento agrario.

(9135)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di agente di cambio per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Genova.

A seguito della cessazione dalla carica di agente di cambio della borsa valori di Genova del dott. Francesco De Marchi, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1969, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 199, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Genova, già conferito al suddetto agente di cambio con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952.

(9051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 470.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9203)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.951.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9151)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.895.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9152)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.662.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9153)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.190.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9154)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.847.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9155)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.012.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9156)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.448.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9157)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.331.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9158)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.628.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9159)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.293.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9160)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.357.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9161)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.335.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9162)

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Irgoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9163)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.079.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9165)

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.845.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9164)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.196.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9166)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.498.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9167)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.203.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9168)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9169)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1969, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9170)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.491.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 232/67, n. 330/67, n. 635/67, n. 919/67, n. 1001/67, n. 1051/67, n. 222/68, n. 426/68, n. 566/68 e n. 628/68 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1967 al 24 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 ex 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati, di un peso massimo di 30 kg	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,0673
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,0000
	05	- lardo secco o affumicato	6,0000
ex 02.06		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,0673
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	21	- - altre	37,5000
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,0000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	48,5000
	24	- - spalla, anche in parti	40,5000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 25 luglio 1967 al 30 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 ex 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati, di un peso massimo di 30 kg	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,0673
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,0000
	05	- lardo secco o affumicato	6,0000
ex 02.06		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,0673
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,0000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	48,5000
	24	- - spalla, anche in parti	40,5000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 1° ottobre 1967 al 2 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,0000
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,5000
	05	- lardo secco o affumicato	6,5000
ex 02.06		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti	46,9180
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,0000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	48,5000
	24	- - spalla, anche in parti	40,5000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 3 dicembre 1967 al 15 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,0000
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,5000
	05	- lardo secco o affumicato	6,5000
ex 02.06		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti	46,9180
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,0000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	45,5000
	24	- - spalla, anche in parti	40,5000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 16 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,0000
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,5000
	05	- lardo secco o affumicato	6,5000
ex 02.06		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti	46,9180
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,0000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	40,5000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 1° gennaio 1968 al 26 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,0000
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,0000
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,5000
	05	- lardo secco o affumicato	6,5000
02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,5000
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0000
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti	46,9180
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
	07	- altri	6,6550
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	11,2000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	14,2000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	37,3000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 27 febbraio 1968, al 10 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,4862
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	13,6361
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	05	- lardo secco o affumicato	6,6817
	07	- grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	06	- - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	13,6361
	07	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	08	- - spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	09	- - lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi: - altri	7,0210
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina .	11,2000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina .	14,2000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	37,3000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dall'11 aprile 1968 al 9 maggio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,4862
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		per esportazioni verso Grecia e Polonia	31,5000
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	13,6361
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	05	- lardo secco o affumicato	6,6817
	07	- grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	06	- - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	13,6361
	07	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	08	- - spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	09	- - lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
		- altri	7,0210
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina .	11,2000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	14,2000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	37,3000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 10 maggio 1968 al 26 maggio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,4862
ex 02.01 A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		per esportazioni verso Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam . .	31,5000
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	13,6361
	65 74	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	66 75	- - spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	67 76	- - lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	05	- lardo secco o affumicato	6,6817
	07	- grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	06	- - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	13,6361
	07	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	08	- - spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	09	- - lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
		- altri	7,0210
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina .	11,2000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	14,2000
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	37,3000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 27 maggio 1968 al 30 giugno 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	02 04	Animali vivi della specie suina domestica, altri, non nominati	10,4862
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		per esportazioni verso Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam . .	31,5000
		per esportazioni verso altri Paesi terzi	13,6361
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	03	- lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	05	- lardo secco o affumicato	6,6817
	07	- grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		- salate o in salamoia:	
	06	- - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	13,6361
	07	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	21,1360
	08	- - spalla, anche in parti, non disossata	16,6360
	09	- - lombata, anche in parti, non disossata	22,0905
	10	- - pancetta (ventresca), anche in parti	11,8634
	ex 13	- - « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		- secche o affumicate:	
	15	- - prosciutto, anche in parti, non disossato	46,9180
	18	- - pancetta (ventresca), anche in parti	18,4455
	ex 21	- - prosciutto, lombata e spalla senza osso, e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi:	
		- altri	7,3799
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	11,2000
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	26	- salsicce e salami, stagionati	45,0000
	32	- altri	30,0000
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	14,2050
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	37,3000
	24	- - spalla, anche in parti	37,3000
	28	- - altre	20,0000
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,0000
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(5071)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Puglia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a quattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Puglia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobroe 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6

dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'articolo 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza, o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di seconda classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di lire 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A)*

Schema di domanda da redigere su carta bollata da L. 400

Alla direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . . il . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a quattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Puglia quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . .;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8549)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venticinque posti di ragioniere di 3ª classe o segretario di 3ª classe in prova nella categoria di concetto.

Si rende noto che su «Notizie dall'ENPI» n. 26 del mese di luglio 1969, messo in distribuzione il 26 luglio 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso pubblico per esami a venticinque posti di ragioniere di 3ª classe o segretario di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo di ragioneria e di segreteria, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1968.

(8962)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva.

Si rende noto che su «Notizie dall'ENPI» n. 26 del mese di luglio 1969, messo in distribuzione il 26 luglio 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo tecnico degli ingegneri, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1968.

(8963)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'articolo 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre successivo, registro n. 29, foglio n. 141, col quale venne indetto un concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La commissione del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1968, è composta come segue:

Presidente:

Sciubba dott. Elvio, ispettore generale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Arieta dott. Carmine, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Mirigelli rag. Vittorio, direttore di ragioneria di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Pierini rag. Renato, direttore di ragioneria di 1ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Il dott. Franco Palmieri, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1969
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 178

(9052)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 26 agosto 1968, n. 684, con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Mario Matteucci;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, è costituita come segue:

Presidente:

Matteucci dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

D'Avanzo prof. Walter, docente di diritto civile presso la Università di Roma;

Barettoni Arleri prof. Alberto, docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

D'Aguanno prof Gaspare, per le lingue francese e spagnola;

Berardi prof. Silverio, per le lingue inglese e tedesca;

Varricchio dott. Domenico, per la statistica.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) gravera sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1969
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 157

(8912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di allievo sottufficiale permanente nel Corpo nazionale vigili del fuoco, bandito con decreto ministeriale 15 gennaio 1969, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 28 e 29 ottobre 1969, con inizio alle ore 8,30.

(9236)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte di italiano e di matematica, del concorso per esami a sei posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1969, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 7 agosto 1969, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12 e 13 dicembre 1969 con inizio alle ore 8,30.

(9108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per la matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 26-27 del 26 giugno-3 luglio 1969, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per la matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(9012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Matteo Antonio ha rinunziato alla condotta medica del comune di S. Rufo, come da comunicazione del sindaco in data 20 settembre 1969;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Matteo Antonio;

Considerato che il dott. Mascia Gregorio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gregorio Mascia è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di S. Rufo.

Il sindaco del comune di S. Rufo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 23 settembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(9104)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.